



## L'ABOLIZIONE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA (ART. 1)

### COSA PREVEDE

Il **decreto abolisce la protezione umanitaria ex art 5 comma 6**, introducendo una **TIPIZZAZIONE**.

Permessi di soggiorno per casi **SPECIALI**:

- Per **cure mediche** – allo straniero che versa in condizioni di salute di particolare gravità tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un rilevante pregiudizio alla sua salute. Viene rilasciato anche a chi, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel proprio Paese di origine. Deve essere rilasciato previa certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o medico-convenzionata e per il tempo attestato dalla certificazione; è rinnovabile e non convertibile per lavoro.
- Per contingenze di eccezionale **calamità** – 6 mesi, permette svolgimento attività lavorativa, non convertibile, prorogabile per 6 mesi se permangono le condizioni.
- Per **atti di particolare valore civile**, attribuito direttamente dal Ministro dell'Interno.

Permessi di soggiorno per **"CASI SPECIALI"** - sostituisce la definizione permessi di soggiorno per **"protezione umanitaria (ex art 18)"** ovvero quelli rilasciati per **sfruttamento lavorativo, violenza domestica, protezione sociale** per i quali rimane invariata la disciplina.

Il decreto circoscrive l'attività delle **Commissioni Territoriali (CT)** al riconoscimento della protezione internazionale, fatto salvo tuttavia il "potere-dovere delle CT di valutare il principio di "non refoulement" e rischio di tortura. Viene rilasciato, in questi casi, un permesso di soggiorno annuale, recante la dicitura **"PROTEZIONE SPECIALE"**, salvo che non possa disporsi l'allontanamento verso uno stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Questo pds è rinnovabile ma non convertibile per motivi di lavoro, non dà diritto ad accedere al pds lungo soggiornanti.

## VIOLAZIONI

Questa tipizzazione non esaurisce lo spettro di protezione che la protezione umanitaria forniva. La protezione umanitaria dava diretta applicazione dell'art. 10 cc. 2 e 3 Cost. al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali e costituzionali assunti dal nostro Paese.

Secondo la **Corte di Cassazione**, la protezione per motivi umanitari "costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia".

**Con l'eliminazione della protezione umanitaria, quindi, restano escluse tutte quelle ipotesi in cui, in caso di rimpatrio, il richiedente rischi trattamenti disumani e degradanti o semplicemente gli sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e dei diritti garantiti a livello internazionale. Un'eventuale assenza di tutela in suddette casistiche comporterebbe ipotesi di incostituzionalità, nonché di violazione dei Trattati internazionali. Inoltre restano fuori da qualsiasi protezione complementare le persone che hanno subito gravi traumi, se non torture, durante il viaggio e nei Paesi di transito.**

## COSA PUÒ SUCCEDERE

Gli stranieri ricorreranno presumibilmente al giudice ordinario per il riconoscimento di tali diritti soggettivi costituzionalmente garantiti in via diretta o indiretta.

### COSA SUCCEDERE A CHI HA OGGI UNA PROTEZIONE UMANITARIA

Chi è in possesso di pds per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.L. Salvini, alla scadenza potrà avere pds per "protezione speciale" (annuale, rinnovabile, non convertibile), previo parere della CT circa la sussistenza delle circostanze che ne impediscono l'allontanamento. Fino al rinnovo può (e deve) essere convertito in pds per lavoro.

Chi al momento dell'entrata in vigore del DL Salvini, ha avuto la sua domanda esaminata dalla CT con il riconoscimento della protezione umanitaria, ma non ha ancora ottenuto il rilascio del pds, riceve un pds recante la dicitura "casi speciali" (due anni, convertibile in pds lavoro). Alla scadenza di suddetto pds, potranno avere pds per protezione speciale, ma solo in applicazione del principio di "non refoulement" o in presenza di rischio di tortura.

Tra gli Stati Europei

24 Paesi su 32

prevedono forme di

protezione

assimilabili alla

nostra protezione

umanitaria.

Tra i soli Stati

membri Ue quelli

che riconoscono una

forma di protezione

nazionale per motivi

umanitari sono 20

su 28.

Dati EASO



## Paesi di origine sicuri, manifesta infondatezza e “alternativa di fuga interna” (art. 7 bis)

### **COSA PREVEDE**

Con un emendamento del Governo è stato istituito l’elenco dei Paesi di origine sicuri, la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestamente infondata e l’alternativa “alternativa di fuga interna”.

Con l’emendamento, si prevede che il Ministero Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, rediga un **ELENCO DI PAESI DI ORIGINE SICURI**.

Tali paesi verranno identificati sulla base delle informazioni rilasciate dalla Commissione Nazionale e da fonti europee ed internazionale (Easo, UNHCR, Consiglio d’Europa, ecc.). Gli elementi per identificare i paesi sicuri sono l’ordinamento giuridico del paese, l’applicazione effettiva delle norme, la situazione di politica generale, la non sussistenza di atti di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti, ipotesi di violenza indiscriminata.

- Il richiedente asilo che provenga da un paese di tale elenco dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicura la sua nazione. Si ha, pertanto, una **inversione dell’onere della prova, in contrasto con il principio generale che prevede un onere ripartito tra lo Stato ed il richiedente**.
- Se il richiedente proviene da uno dei paesi in elenco, **la domanda viene trattata in via prioritaria** (i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per la procedura accelerata: 14 giorni per la trasmissione alla Commissione e 4 giorni per la decisione) **comprimendo le garanzie procedurali**.
- Qualora la domanda del richiedente venga rigettata perché questi proviene da un paese dell’elenco, la **decisione sarà “semplificata”** e si **darà atto solo del fatto che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi** per ritenere non sicura la sua nazione.

## **DOMANDA D'ASILO MANIFESTATAMENTE INFONDATA**

Si introducono nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d'asilo come domanda **manifestatamente infondata, domanda che viene rigettata non dando diritto ad alcuna forma di protezione, salvo che ricorrano le (scarse ipotesi) di rilascio della protezione speciale.**

Verranno ritenute tali le domande presentate da:

1. cittadini di paesi di origine considerati sicuri,
2. persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti (preoccupa moltissimo il caso dei soggetti traumatizzati che spesso hanno disturbi mnemonici),
3. persone che hanno reso informazioni o documenti falsi o hanno distrutto documenti di identità,
4. persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici,
5. persone che si trovano in alcune ipotesi di espulsione amministrativa o prefettizia,
6. persone che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
7. **stranieri entrati illegalmente o che si sono trattenuti illegalmente nel territorio italiano che non hanno, senza giustificato motivo, presentato tempestiva istanza di protezione internazionale.**

### **PRINCIPIO DELL' "ALTERNATIVA DI FUGA INTERNA" (ART 10.1)**

Viene anche introdotto il principio della cd. "alternativa di fuga interna" sicura.

**Se un cittadino straniero può essere rimpatriato in zone diverse del paese di origine – rispetto a quella da cui la persona è fuggita - dove non si rilevano rischi di persecuzione, la domanda di protezione internazionale viene rigettata.**

Tale principio non era mai stato introdotto nel nostro ordinamento, inserendo un elemento di forte discrezionalità nell'esame delle singole domande.

Queste nuove previsioni ci preoccupano profondamente. Comprimono fortemente le possibilità di protezione per i richiedenti asilo e non sembrano compatibili – come la domanda manifestatamente infondata per essere presentata da persona entrata in modo illegale in Italia che non ha da subito presentato domanda d'asilo - con i diritti garantiti dalla nostra Costituzione.

**Mario Morcone**

**Direttore CIR**



## DINIEGO E REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 7)

### COSA PREVEDE

Il **decreto** amplia le ipotesi di reato che, in caso di condanna definitiva per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, comportano la **revoca o il diniego della protezione internazionale** aggiungendo a quelle già previste:

- Violenza o **MINACCIA** a un pubblico ufficiale;
- Lesioni personali gravi o gravissime;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
- Furto aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso;
- Furto in abitazione e furto con strappo.

Inoltre, se lo straniero è sottoposto a procedimento penale per tali reati durante il giudizio di impugnazione del diniego cessa l'effetto sospensivo del ricorso e il richiedente può essere espulso.

---

*È evidente la sproporzione tra i reati previsti – in particolare quello di “violenza e minaccia a pubblico ufficiale” – rispetto al rischio di morte o persecuzione al quale si esporrebbe il rifugiato, la persona in protezione sussidiaria o il richiedente asilo al quale verrebbe notificato il diniego della sua domanda.*

---

Il **decreto** introduce un **PROCEDIMENTO IMMEDIATO** innanzi alla Commissione territoriale per due tipologie di soggetti:

- 1) Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per taluni tipi di reati e per i quali ricorrano le condizioni per il trattenimento in CPR.
- 2) Soggetti condannati anche in via non definitiva.

### IL PROCEDIMENTO IMMEDIATO

In base al nuovo procedimento viene disposta nell'immediatezza l'audizione dell'interessato e la Commissione territoriale adotta contestualmente la decisione. Il ricorso contro l'eventuale diniego **non ha efficacia sospensiva**, comportando l'**immediata espulsione amministrativa**.

Questo contrasta con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e rischia di violare il principio di non refoulement. Il ricorso alla procedura immediata per chi è solo sottoposto a procedimento penale viola la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Costituzione).



## IL TRATTENIMENTO (ART. 3)

### Cosa prevede

Il DL prolunga la durata del trattenimento presso i CPR dello straniero destinato al rimpatrio da **90 A 180 GIORNI**.

Come i dati dimostrano che **l'efficacia del sistema di trattenimento ed espulsione non è correlata all'estensione dei termini massimi di permanenza nei Centri** (fonte Garante per i diritti dei detenuti).

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% rimpatri effettivi dai CPR	50 %	50,6 %	50%	55 %	52 %	44%	59 %
Max lunghezza trattenimento	6 mesi - 18 mesi	18 mesi	18 mesi	18 mesi- 90 gg	90 gg	90 gg	90 gg

Il DL inoltre introduce una **NUOVA IPOTESI DI DETENZIONE AMMINISTRATIVA PER I RICHIEDENTI ASILO** che possono essere trattenuti per **DETERMINARE o VERIFICARE L'IDENTITÀ o la CITTADINANZA** per un periodo massimo di **30 giorni all'interno degli HOTSPOT e dei CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA – CARA, CDA**.

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere a queste determinazioni, il **trattenimento potrà essere poi continuato in un CPR fino a un massimo di 180 giorni**. Un **TOTALE DI 210 GIORNI DI DETENZIONE PER UNA PERSONA CHE NON HA COMMESSO ALCUN REATO**. Ma la determinazione o la verifica della cittadinanza o identità del richiedente può comprendere la situazione in cui il richiedente non si sia voluto o potuto far identificare (come per mancanza di documenti, ovvero la quasi totalità dei richiedenti asilo), come l'ipotesi in cui le sue dichiarazioni non siano considerate veritiere dalle autorità di PS. **Valutazione subordinata alla piena discrezionalità dei soggetti proposti a tali controlli**.

Limitandosi a prevedere la possibilità del trattenimento «per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza», la norma non disciplina tassativamente i presupposti alla base della misura e finisce quindi per sanzionare con la privazione della libertà tutti i richiedenti nei cui confronti l'Autorità di pubblica sicurezza decida di esercitare l'ampia discrezionalità di cui dispone..... **Il rischio è il profilarsi il contrasto con le previsioni dell'art 13 della Costituzione e dell'art 5 della CEDU.**

*Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale*

## **I LUOGHI DI TRATTENIMENTO IDONEI (art 4)**

Oltre ad ampliare i luoghi per il trattenimento dei richiedenti asilo, il DL (Art 4) amplia anche i **luoghi di trattenimento per lo straniero destinatario di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera in attesa di convalida**. Quando non vi sia disponibilità di posti nei CPR del circondario del Tribunale competente Il Giudice di Pace, su richiesta del Questore, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in **strutture diverse ed idonee nella disponibilità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza**, fino alla definizione del procedimento di convalida. In caso di convalida il Giudice di Pace può autorizzare la permanenza in **“locali idonei” presso l’ufficio di frontiera** interessato fino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento, ma comunque non oltre le 48 ore.

**Forte preoccupazione per la previsione di tali nuovi luoghi di trattenimento sotto il profilo della loro inadeguatezza strutturale o della loro completa indeterminazione con conseguente oggettiva impossibilità del Garante Nazionale di esercitare il proprio potere e dovere di accesso, visita e controllo.**

*Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.*

**A quali strutture e “luoghi idonei” la norma fa riferimento e quali garanzie possono in essi essere tutelate? Il DL non fa infatti alcuna menzione sulle condizioni di trattenimento, né sulla possibilità di accesso e monitoraggio in tali luoghi da parte delle autorità di garanzia.**



## IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA (ART 12)

### Cosa prevede

Il DL ridisegna il sistema di accoglienza prevedendo che **nei centri dello SPRAR siano accolti esclusivamente i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, escludendone quindi i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria**. Il minore straniero non accompagnato richiedente asilo, al compimento della maggiore età, può restare nel centro SPRAR fino alla conclusione della procedura. La sua permanenza dipenderà dall'esito.

In questi centri potranno essere accolti anche i titolari del permessi di soggiorno per motivi di salute, protezione sociale, violenza domestica, sfruttamento lavorativo, calamità naturale, valore civile, qualora

non accedano ai sistemi di protezione specificamente dedicati.

**Inspiegabilmente, allo stato attuale della proposta, rimarrebbero esclusi dal sistema di accoglienza i titolari di protezione speciale.**

Alla luce di queste modifiche, lo SPRAR viene rinominato **“Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”**. Il Servizio centrale,

nell'ottica del ridimensionamento dello SPRAR, viene anche esautorato dalla sua funzione delle attività di controllo e monitoraggio delle strutture di accoglienza previste dal DL.

I richiedenti asilo verranno accolti esclusivamente nei CAS e nei CPA. Il DL inoltre prevede che i **richiedenti asilo non possano avere accesso a corsi di formazione professionale erogati dagli enti locali né essere coinvolti in progetti di utilità sociali presentati dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province autonome**.

Allo stesso tempo non sono specificati che tipo di servizi, come ad esempio i corsi di lingua italiana, debbano essere previsti nei CAS e CPA. Obiettivo sembra essere quello di disegnare un sistema in cui non sarà possibile alcun tipo di intervento per favorire l'integrazione di richiedenti asilo. Questi interventi potranno essere sviluppati solo nel momento in cui la persona si vedrà riconoscere una protezione internazionale, con gravi ripercussioni sulle potenzialità di integrazione dei richiedenti stessi e con una conseguente ricaduta sul **contesto sociale di accoglienza**.

*Il provvedimento interrompe quel circuito di concertazione istituzionale che ha cercato di garantire negli anni passati una più equa distribuzione delle persone da accogliere sui territori e ha avviato un percorso per favorire l'integrazione sociale nelle singole realtà. Saltano sia l'accordo del 1° luglio 2014 in conferenza unificata, sia l'accordo Interno – ANCI dell'ottobre 2016 sull'accoglienza diffusa e la clausola di salvaguardia.*

## **Richiedenti asilo vulnerabili**

Preoccupa inoltre molto la possibilità di fornire adeguati servizi ai richiedenti asilo portatori di esigenze particolari. **Si elimina infatti il riferimento a servizi speciali per portatori di particolari esigenze per i centri SPRAR e non si specificano le tipologie di servizi dedicati alle categorie vulnerabili nei Centri governativi per richiedenti asilo.** Vogliamo ricordare che studi internazionali stimano al 30% il numero di richiedenti asilo che ha subito tortura e che ricerche italiane hanno rilevato come ben l'85% delle persone transitate dalla Libia abbiano subito torture o trattamenti disumani o degradanti (Medu). Che tipo di servizi dedicati e quali cure saranno forniti nei Centri governativi? Inoltre, anche alla luce della nuova tipizzazione dei pds, ci domandiamo quali servizi di identificazione e *referral* permetteranno alle persone accolte nei centri governativi di ottenere una certificazione che possa attestare che lo "straniero versa in condizioni di eccezionale gravità tali da non consentire di eseguire l'espulsione senza arrecare irreparabile pregiudizio alla sua salute" come richiesto per l'ottenimento del nuovo pds per cure mediche?

## **Possibili violazioni**

La ristrutturazione dell'impianto complessivo del **sistema di accoglienza** – con l'eliminazione dell'articolazione in prima e seconda accoglienza – **sbilancia l'intero sistema a favore delle strutture emergenziali che erogano solo servizi essenziali.** Questa scelta desta serie perplessità sull'effettività del diritto di asilo e accoglienza. La previsione dello SPRAR, quale sistema unico di accoglienza, sia per i richiedenti asilo che per i titolari di protezione internazionale, è totalmente coerente con il nostro impianto costituzionale (artt. 118 e 119) nella misura in cui prevede che allo Stato spetti la gestione di quegli aspetti che richiedono un esercizio unitario. Oltretutto è bene menzionare che il sistema SPRAR ha fissato standard rigorosi di erogazione dei servizi, unitamente a un puntuale controllo della spesa, prevedendo una rendicontazione di tipo analitico che riduce notevolmente il rischio del malaffare. In base alla nostra Costituzione, è legittima la riduzione di diritti e servizi, precedentemente riconosciuti in virtù di una interpretazione della normativa europea costituzionalmente orientata?

## **CONSEGUENZE**

*Le nuove norme, gli annunciati tagli alla qualità dei servizi offerti nei CAS rischia di determinare nuove forme di marginalità, derive di esclusione sociale che inevitabilmente renderanno più fragili le persone accolte enfatizzando il rischio di conflitti e rendendoli permeabili a percorsi di radicalizzazione*

**Mario Morcone**

**Direttore del CIR**

## COSA SUCCEDDE

Prima dell'entrata in vigore del DL Sicurezza ai minorenni che presentavano domanda di asilo, veniva generalmente riconosciuta – se non c'erano i presupposti per la protezione internazionale - la protezione umanitaria per la loro particolare condizione di vulnerabilità. **Ora, con l'abolizione dell'umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e si vedranno notificare il diniego a ridosso della maggiore età o a 18 anni compiuti rimarranno senza alcuna protezione.** Casi che saranno molto numerosi considerato che l'età media di arrivo nel nostro Paese è di 17 anni.

Il DL Sicurezza avrà un impatto anche per quei minori e neomaggiorenni che hanno ora una protezione umanitaria, convertibile non solo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma anche per motivi di studio. **Prima la protezione umanitaria veniva rinnovata fin quando era necessario tutelare il giovane. Questa possibilità viene ora meno:** infatti allo scadere del permesso di soggiorno per motivi umanitari i giovani potranno avere un permesso per "protezione speciale" (annuale, rinnovabile, non convertibile), previo parere della CT circa la sussistenza delle circostanze che ne impediscono l'allontanamento. Per chi non verrà rilevata tale necessità, non vi sarà alcuna possibilità di protezione. **L'unica alternativa sarà quella di provare la conversione in permesso di soggiorno per motivi di studio, laddove possibile, o in sperare di trovare un lavoro che consentirebbe di restare legalmente sul territorio italiano.**

### Accoglienza

Fino all'introduzione del DL Sicurezza il neomaggiorenne che aveva ricevuto la protezione umanitaria era accolto in SPRAR.

**Le nuove norme ora determinano l'esclusione dallo SPRAR di quei neomaggiorenni che abbiano ricevuto il riconoscimento della protezione speciale.** Oltretutto, secondo le norme transitorie del DL Sicurezza, sembrerebbe che i neomaggiorenni che abbiano ottenuto la protezione umanitaria e che alla data di entrata in vigore non sono ancora stati trasferiti negli attuali centri SPRAR, non potranno più essere inseriti: **i ragazzi in possesso di protezione umanitaria ai diciotto anni dovranno lasciare il centro minori in cui sono accolti, ma non avranno accesso ad altro sistema di accoglienza.**

### Trattenimento

Il DL Sicurezza ha previsto estese forme di trattenimento - alla frontiera, per accertamento dell'identità del richiedente asilo, per la convalida dell'espulsione – che si applicheranno ai minori facenti parte di un nucleo familiare i cui genitori vi fossero sottoposti. I minori si troverebbero ad essere trattenuti anche fino a 210 giorni, con evidente violazione dei diritti stabiliti nelle Convenzioni internazionali.

Rischieranno di essere detenuti anche quei minori erroneamente considerati maggiorenni o registrati come tali dalle forze dell'ordine. Considerando le scarse garanzie che la legge prevede per i soggetti trattenuti, è elevato il rischio che i minori in queste condizioni non riescano ad avere accesso all'assistenza legale e siano nell'impossibilità di godere dei diritti loro garantiti. Deve inoltre essere considerato che se il MSNA non è identificato come tale e viene fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli, potrà essere sottoposto all'esame della domanda di protezione in frontiera o nelle zone di transito, con una procedura accelerata che prevede scarsissime garanzie procedurali.



## ISCRIZIONE ANAGRAFICA (ART 13)

Il D.L. stabilisce che **il permesso di soggiorno per richiesta asilo non permetterà l'iscrizione anagrafica**, nonostante il Testo Unico Immigrazione equipari - in materia di iscrizione e variazione anagrafica - ogni straniero regolarmente soggiornante al cittadino italiano. **A seguito del DL Sicurezza situazioni simili - stranieri regolarmente soggiornanti - saranno trattate illegittimamente in maniera difforme.**

Per evitare palesi discriminazioni, l'art. 13 **ricollega l'accesso ai servizi territoriali al luogo di domicilio del richiedente**: in un centro di accoglienza, se accolto, oppure, se non accolto, nel luogo di domicilio dichiarato alla presentazione della domanda di protezione internazionale. **In base alla nostra esperienza però l'accesso ai diritti sanitari e sociali temiamo sarà di fatto impossibile senza la residenza anagrafica.**

**La mancata iscrizione all'anagrafe potrebbe quindi escludere dalla fruizione di molti diritti garantiti dalla Costituzione.** Potrebbe essere impossibile individuare il **medico di base** (art. 32, Cost c. 1), procedere **all'iscrizione alla scuola non dell'obbligo**, alle liste per la **scuola materna e asili nido** (art. 34 Cost. cc. 1 e 2), ai **centri per l'impiego**, aprire una **partita I.V.A.** (art. 4 Cost. c. 1), richiedere il **patrocinio a spese dello Stato** (art. 24 Cost., cc. 1 e 3)

Non si comprende la decisione di impedire l'iscrizione anagrafica: se comunque i soggetti potranno accedere ai servizi (ipotesi che riteniamo poco credibile) non ha senso cambiare la normativa ed escludere i richiedenti asilo dalla possibilità di iscrizione anagrafica; se, come invece temiamo, l'obiettivo è ostacolare l'accesso ai servizi per ridurre l'esborso ricadente sui Comuni e gli enti territoriali, il risultato è privare una fascia particolarmente fragile dei propri diritti.

**Chi esce o non può accedere per qualche ragione al circuito dell'accoglienza e non ha un "vero" indirizzo non potrà ai servizi forniti dal territorio. Il domicilio previsto dal DL Sicurezza deve essere infatti simile a quello reso ai fini delle comunicazioni e notificazioni** (per il quale è necessario almeno a Roma avere la cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità), **escludendo quindi alloggi di fortuna, dormitori o supporti di vario tipo.**

Questa norma ci preoccupa ancor più se combinata con **l'art. 12** del DL Sicurezza che prevede che **richiesta di ammissione al sistema di accoglienza venga fatta al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.** Cosa succeda a chi giunto con mezzi sufficienti a garantire una sistemazione perderà questa condizione e non potrà più contare su un alloggio proprio? O a chi non avendo avuto informazioni adeguate non ha richiesto l'accesso al sistema di accoglienza da subito?



## REVOCA DELLA CITTADINANZA (art. 14)

### A CHI È RIVOLTA

Si prevede la revoca della cittadinanza per coloro che:

- hanno ottenuto la cittadinanza perché nati e legalmente residenti in Italia fino ai 18 anni;
- sono coniugi di cittadino italiano;
- sono stranieri figli di italiani;
- sono stranieri adottati da italiani;
- sono stranieri che hanno prestato servizio allo Stato;
- sono stranieri Cee residenti in Italia da 4 anni;
- gli apolidi da 5 anni;
- gli stranieri da 10 anni.

Nel caso in cui tali soggetti siano riconosciuti **colpevoli in via definitiva** di taluni gravi reati.

### VIOLAZIONI

L'acquisto della cittadinanza dovrebbe consentire al suo titolare di **esercitarne i diritti che ne conseguono in maniera piena e incondizionata**, al pari dei cittadini per nascita.

- L'introduzione della revoca per i soli stranieri divenuti cittadini presenta **evidenti profili di incostituzionalità (art. 3 c. 1)** poiché si trattano in modo diverso situazioni oggettivamente simili. Come ogni altro cittadino, anche lo straniero divenuto cittadino italiano, se ha commesso un reato dovrà espriare la relativa pena.
- Tra i reati che comporterebbero la revoca della cittadinanza vi sono anche i **reati di tipo politico**, in questo caso ciò potrebbe costituire una **violazione dell'art. 22 Costituzione** che vieta la privazione per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- La proposta rischia di **generare apolidi**, dato che anche la persona che ha perso la precedente cittadinanza per acquisire quella italiana si vedrebbe privato dell'unica in suo possesso, in **violazione del divieto di nuova apolidia previsto dall'art 8 della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia adottata dall'Italia con la legge 162/2015**.

### Cittadinanza: altre problematiche

**Viene inoltre prolungato da 24 mesi a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza.** È una previsione che va a ledere i diritti dei possibili nuovi cittadini italiani, sospendendo il loro percorso di integrazione e scaricando su di loro le difficoltà dello Stato a concludere celermente le procedure amministrative per la concessione di questo fondamentale diritto. Un diritto del quale si può usufruire, è importante ricordarlo, solamente dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia e aver contribuito alle casse dello Stato. Il termine per il rilascio di certificati da presentarsi per l'istanza di cittadinanza da parte della pubblica amministrazione viene dilatato fino a 6 mesi.

### I CITTADINI DI SERIE A E I CITTADINI DI SERIE B

Si creano **due categorie di cittadini**:

- 1) Coloro che sono **cittadini per nascita**, ai quali può essere revocata solo ove vi rinuncino - qualora in possesso di un'altra cittadinanza - o in caso di incompatibilità;
- 2) Coloro che sono **cittadini per acquisizione** che quindi rischiano una revoca disposta unilateralmente.